

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 961-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARCARINO, RUSSO SPENA e MANZI

(V. Stampato n. 961)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica il 3 marzo 1999*

(V. Stampato Camera n. 5800)

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e
privato) della Camera dei deputati il 15 luglio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 luglio 1999*

**Disposizioni per l’inquadramento dei lavoratori del Genio
campale nei ruoli civili del Ministero della difesa**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa

Art. 1.

1. I lavoratori inquadrati nel secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edilizie di Bari, Roma e Perdasdefogu, che alla data del 30 giugno 1995 avevano prestato la propria attività lavorativa presso i reparti del Genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente la predetta data e che successivamente hanno anche occasionalmente avuto rapporti di lavoro con la medesima amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono assunti a tempo indeterminato nel limite massimo di 142 unità, da inquadrare nei ruoli civili del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa

Art. 1.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di 143 unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo Reparto genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attività previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 1996, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a 208 settimane nel quinquennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 31 dicembre 1998, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi Reparti.

2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui presta servizio il personale di cui all'articolo 1 provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato in soprannumero con il riassorbimento del personale che dovesse comunque risultare in eccedenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno **finanziario** 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Art. 2.

(Variazioni organiche)

1. **Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a 43.000 unità, stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.**

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Al **maggiore** onere derivante dall'attuazione della presente legge, **valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999**, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, **allo scopo** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. **Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contrat-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2.

3. *Identico.*